

SCHEMA DI CONVEZIONE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI
QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI A FAVORE DI S.C.R.
PIEMONTE S.P.A. E DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3 L.R. 19/07
E S.M.I.**

CIG 7280134C9E

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a., con sede legale in
Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.
09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona di
_____ in qualità di _____ giusti poteri
conferiti da _____ (nel seguito per brevità
anche “*S.C.R.*”)

E

XXXX, sede legale in **XXXX**, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto,
capitale sociale Euro **XXXX**= i.v., numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di **XXXX**, REA **XXX** di _____, P. IVA
_____, in persona del **XXXX**, giusta poteri allo stesso
conferiti con procura speciale Rep. N. **XXXX** Raccolta n. **XXXX** autenticata
nella firma dal **XXXX** notaio in **XXXX**, (nel seguito per brevità anche
“Fornitore”) *[in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese]*, nella sua
qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo

tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____, repertorio n. ____ in persona del....., nato a....il.... domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società mandataria

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un Fornitore a livello regionale per la fornitura del servizio di pubblicazione sugli organi di stampa mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R. 19/2007 e s.m.i., S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente Convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente;

d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del ____, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per la conclusione di una Convenzione con un Operatore Economico, a condizioni

già tutte fissate, per “il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale a favore S.C.R. Piemonte S.p.A. e dei soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/07 e s.m.i.”, sul quale basare gli ordinativi da emettere per tutto il periodo di durata della Convenzione;

e) con provvedimento n. _____ del _____, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il servizio al Fornitore;

f) Il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva prestata mediante fidejussione bancaria/polizza fideiussoria n° _____ rilasciata da _____ per un importo di Euro _____ a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa;

g) Il Fornitore ha messo a disposizione un servizio di assistenza e supporto secondo quanto disposto dal punto 5.1 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando

ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Dichiarazione di Offerta Tecnica, Dichiarazione di Offerta Economica del Fornitore e cauzione definitiva.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Salvo diversa specifica indicazione, i termini nel seguito definiti assumono nella presente Convenzione e nei relativi Allegati i seguenti significati:

Convenzione: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra S.C.R.-Piemonte S.p.A. e l'Operatori Economici individuato secondo la procedura di gara bandita in data, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli ordinativi che verranno emessi per tutta la durata della medesima Convenzione;

Amministrazione/i: la/le Amministrazione/i che possono utilizzare la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia, in quanto rientranti tra quelle dell'art. 3 della L.R. 19/2007 e s.m.i.;

Operatore/i economico/i: l'impresa o il raggruppamento temporaneo d'impresе o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di cui in premessa e che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

Ordinativo: ordine di esecuzione del servizio che tiene luogo della Convenzione d'appalto specifico; viene inviato dall'Amministrazione richiedente all'Operatore Economico.

ART. 3 - OGGETTO

1. la presente Convenzione ha per oggetto il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) V Serie Speciale - Contratti ed Appalti e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A. e dei soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/07 e s.m.i., per presunti complessivi max **Euro 5.250.000,00** (cinquemilioniduecentocinquamintamila/00) oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari ad Euro 0 (zero). Tale importo non è comprensivo dei costi per la pubblicazione sulla G.U.R.I. stabiliti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed i relativi bolli.

2. Contestualmente al servizio di pubblicazione, il Fornitore dovrà prestare i servizi di seguito indicati, da considerarsi connessi ed accessori allo stesso e, pertanto, compresi nei prezzi offerti:

- gestione dei pagamenti per le pubblicazioni sui giornali e sulla Gazzetta Ufficiale;
- servizio di assistenza;

3. L'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, ad eseguire i servizi nella misura e della tipologia richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di esecuzione del servizio, sino alla concorrenza dell'*importo massimo* indicato al precedente comma 1.

4. L'importo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi emessi dalle Amministrazioni Contraenti.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo della Convenzione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. Il presente servizio dovrà essere prestato con le modalità ed alle condizioni stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli Ordinativi di esecuzione del servizio, che ciascun soggetto interessato dovrà inviare all'Operatore Economico per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, sono regolati dalla Convenzione e dal Capitolato Tecnico. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e l'Operatore Economico attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, in cui dovranno essere espressamente indicati:

- l'oggetto e tipologia del provvedimento;
- denominazione dei quotidiani e data delle pubblicazioni;
- riferimenti per la fatturazione e CIG derivato.
- Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica.

ART. 4 – DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua attivazione.

2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva l'opzione di rinnovo del presente Convenzione, mediante sottoscrizione di apposito atto, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per un periodo di 12 (dodici) mesi.

4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva altresì di prorogare la Convenzione in essere, anche eventualmente rinnovata, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo Contratto a seguito dell'espletamento di una nuova procedura. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Ciascun Ordinativo dovrà essere inviato al Fornitore con le modalità stabilite al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico. Per l'esecuzione del servizio oggetto di ciascun Ordinativo, il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.

ART. 6- OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nel Disciplinare.

2. Le prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, a:

- a) rispettare il Codice Etico di Comportamento di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- b) inviare alle Amministrazioni. copia cartacea o informatica di ciascuna pubblicazione effettuata sulla G.U.R.I. e sui vari quotidiani;
- c) osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte;
- d) utilizzare, per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche/giuridiche adeguate alla esigenza del servizio;
- e) eseguire tutte le prestazioni oggetto della Convenzione con precisione, cura e diligenza;
- f) il Fornitore ed i suoi ausiliari sono tenuti, durante l'esecuzione della Convenzione, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché dagli allegati al decreto suindicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

Le attività saranno in ogni caso svolte dal Fornitore – sotto il profilo del trattamento dati - in qualità di autonomo titolare, al netto di diversi ed ulteriori

accordi e/o incarichi eventualmente definiti tra il Fornitore e la singola Amministrazione

ART. 7 – MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

L'Operatore Economico s'impegna a predisporre un sistema di reportistica (nel rispetto delle modalità e dei tempi fissati al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico) al fine di consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A di monitorare efficacemente l'andamento della presente Convenzione ed il raggiungimento dell'importo massimo previsto nel presente atto.

I dati dovranno essere trasmessi a S.C.R. – Piemonte S.p.A. tramite invio alla casella di posta elettronica monitoraggio@scr.piemonte.it.

ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore dalle singole Amministrazioni per il servizio di pubblicazione sui giornali è determinato dai prezzi unitari riferiti all'unità di misura "modulo" – così come descritto in offerta - e indicati, IVA esclusa, nell'offerta economica per ciascuna testata nazionale e locale e abbinata offerta; in relazione alle pubblicazioni sulla G.U.R.I., il corrispettivo contrattuale è determinato dall'importo relativo alla pubblicazione, calcolato sulla base dei tariffari stabiliti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sul quale verrà applicata la percentuale di aggravio offerta dal Fornitore, e dai bolli. La fattura dovrà evidenziare il dettaglio delle diverse componenti.

2. I prezzi unitari sopra citati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore aggiudicatario per l'intera durata della presente Convenzione. Il listino, così determinato, si riferisce all'erogazione del servizio come descritto

nei documenti di gara e si intende comprensivo di tutte le attività descritte nel Capitolato Tecnico.

3. I corrispettivi dovuti dalle singole Amministrazioni al Fornitore per la prestazione dei servizi oggetto saranno corrisposti dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata.

4. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

5. la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente all'esecuzione del servizio.

6. ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni pubblicazione effettuata con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali, nonché essere corredata dai giustificativi di pubblicazione.

7. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni data ricevimento fattura.

8. I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione.

9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136; in particolare, i pagamenti

relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, sono i seguenti:

A. [compilare con la denominazione del Fornitore]

presso _____ IBAN _____,

presso _____ IBAN _____,

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono _____

10. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva del Fornitore.

11. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile alle Amministrazioni, entro il termine di cui al comma 7 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

8. [Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese]

Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei

confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 48, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Art. 9 COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte S.p.A. una commissione pari allo 0,5 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n.

78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'importo delle fatture emesse nonché di quelle liquidate nel trimestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da S.C.R. Piemonte S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione:

- a) numero;
- b) data di emissione;
- c) indicazione amministrazione contraente;
- d) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione;
- e) imponibile beni afferenti alla Convenzione;
- f) quantitativo;
- g) importo IVA;
- h) totale fattura.

1. S.C.R. Piemonte S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva sopra citata, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione unicamente per quelle fatture che risulteranno essere state liquidate.

Trascorsi 6 mesi dall'ultima rendicontazione trimestrale, S.C.R. Piemonte S.p.A. procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione per gli

importi residui ancorchè non liquidati.

3. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. _____.

4. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

5. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

6. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.

7. S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono

valutate anche ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

2. Per la mancata disponibilità del servizio di assistenza e supporto (par. 6.1 del Capitolato Tecnico), non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, l'Operatore Economico sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di mancato invio dei report bimestrale di cui al par. 7.3 del Capitolato Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà della S.C.R. applicare una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

ART. 11 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno essere contestati all'Operatore Economico per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima - per conoscenza- a S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, l'Operatore Economico potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione richiedente medesima, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali stabilite all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 commi 2 e 3 dovranno essere contestati all'Operatore Economico per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, l'Operatore Economico potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali stabilite all'art. 10 commi 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare all'Operatore Economico penali di cui all'art. 10 comma 1 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione e dai singoli ordinativi, nei casi di grave inadempienza o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo massimo spendibile stimato, S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione con l'Operatore Economico inadempiente, salvo il risarcimento del danno ulteriore, senza necessità di atti giudiziari. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per

la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12 – GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di esecuzione e sarà

svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte della Convenzione;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto nei confronti del Fornitore inadempiente, a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, e comporta la risoluzione della Convenzione.

3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo dello stesso o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione, S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore inadempiente il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

ART. 14 – SUBAPPALTO

1. [da inserire se il subappalto è vietato] Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

[ovvero]

1. [da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta] Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di

affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo massimo contrattuale [].

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

3. Le Amministrazioni. non provvederanno a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di esecuzione a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di esecuzione.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico

cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16– RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il sig. Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di esecuzione nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di esecuzione, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di esecuzione, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di esecuzione non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di esecuzione quale parte integrante dello stesso.

4. Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D. Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.a. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente,

S.C.R. - Piemonte S.p.a. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi al Fornitore aggiudicatario.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

6. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.a., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.a. per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che il servizio di cui trattasi è effettuato nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 21 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione del servizio in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. L'esecuzione del servizio è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 3 - Oggetto; art. 4 – Durata; art. 6 – obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 6 – corrispettivi e modalità di pagamento; art. 7 Monitoraggio del servizio; art. 9 Commissione a carico del fornitore ai sensi dell’art. 4 comma 2 bis della l.r. 19/2007 e s.m.i. art. 10 - Penali; art. 11 - Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali; art. 13 - Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto; art. 15 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 19 – Trattamento dei dati; art. 20 – Spese contrattuali; art. 21 – Disciplina applicabile; art. 22 – Foro competente; art. 23 – Clausola finale.

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Il Fornitore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.